

ALLEGATO A

Individuazione dei criteri e delle procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione dei controlli ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 relativamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023, di competenza del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Oggetto dei controlli

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati sui capitoli di competenza del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e di importo inferiore a 40.000,00 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli puntuali effettuati nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità della documentazione, nonché sull'effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti necessari.

Il numero di controlli puntuali concorre al raggiungimento della percentuale del 10% nel caso in cui detti controlli siano estesi a tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti ai procedimenti in essere.

2. Soggetti competenti ad effettuare i controlli

I controlli sono assegnati, di norma, ai dipendenti della Posizione organizzativa appalti e contratti in base alla rispettiva responsabilità istruttoria, fatta salva la possibilità di assegnazione ad altri dipendenti esterni alla P.O. per esigenze di servizio.

3. Criteri di campionamento e modalità di estrazione del campione

I controlli delle dichiarazioni sono compiuti previo sorteggio di un campione individuato con le modalità che seguono.

I controlli delle dichiarazioni possono essere compiuti anche successivamente alla stipulazione del contratto atteso che essi non costituiscono presupposto indefettibile alla stipula.

I controlli a campione devono avvenire con frequenza annuale entro il primo trimestre dell'anno successivo all'affidamento.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante l'utilizzo dell'applicazione "Random integer generator" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/> previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "Decisioni a contrarre".

Il sorteggio è effettuato alla presenza di due testimoni scelti tra il personale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Le operazioni di estrazione sono registrate in verbale, secondo lo schema di cui all'allegato B.

Sono escluse dal sorteggio le pratiche già oggetto di controllo puntuale.

4. Adempimenti successivi al sorteggio del campione

I controlli sono effettuati secondo modalità operative conformi al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e più in generale a criteri di snellezza dell'attività.

Al termine delle operazioni di controllo è redatto un verbale di accertamento che dà conto dell'esito del controllo medesimo, secondo lo schema di cui all'allegato C.

I verbali relativi al sorteggio delle pratiche e quelli attestanti l'esito dei controlli sono salvati in formato elettronico in una cartella condivisa dedicata, salvata sul server, unitamente a copia in formato elettronico di tutta la documentazione verificata, suddivise per singolo affidamento e per periodo di effettuazione dei controlli.

5. Esiti della verifica

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati o di altro soggetto da lui delegato inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico di Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento, se diverso dal Direttore di cui sopra.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Il Verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento.

6. Controlli in caso di affidamenti plurimi

Qualora il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati disponga l'affidamento di un lavoro, di una fornitura o di un servizio a un operatore economico che risulta essere stato già affidatario di un lavoro/fornitura/servizio e l'ammontare complessivo, risultante sommando l'importo dell'ulteriore affidamento all'importo del/degli affidamenti precedenti, sia pari o superi la soglia di 40.000 euro, si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali applicando le modalità stabilite nel presente regolamento, tenendo come riferimento solo l'importo unitario del singolo affidamento.